



Foto:
Alessandro Belgiojoso
Pyongyang di notte

Direttore Responsabile
Paolo Soardo

Comitato Tecnico
Laura Colombo, Stefania Dalla Torre,
Ruggero Guanella, Paola Iacomussi,
Matteo Iuliani, Marco Loro, Eraldo Parma,
Anna Pellegrino, Marco Pollice, Pierangelo Preti,
Lorella Primavera, Margherita Suss,
Corrado Terzi, Alberto Zipoli

Organo Ufficiale di
AIDI Associazione Italiana di Illuminazione
Via Traiano 7, 20149 Milano
Tel. 02 3313463 - Fax 02 33106393
e-mail: aidi@aidiluce.it
sito web: www.aidiluce.it

Editore
Fabiano Group srl
Reg. San Giovanni, 40 - 14053 Canelli (AT)
Tel. 0141 8278226
Fax 0141 8278300

Coordinamento Editoriale
Emanuele Martinelli
e-mail: e.martinelli@gruppoitaliaenergia.it

Redazione
Mauro Bozzola

Pubblicità
Armando Claudi
e-mail: a.claudi@gruppoitaliaenergia.it
Tel. 0141 8278226
Fax 01418278300

Segreteria di Redazione
Antonella Ricci
e-mail: a.ricci@gruppoitaliaenergia.it
Tel. 0141 8278205
Fax 01418278300

Progetto Grafico
Marina Mangone

Stampa
Fabiano Group srl
Reg. San Giovanni, 40 - 14053 Canelli (AT)
Tel. 0141 827801
Fax 0141 8278301



Gli articoli firmati esprimono solo l'opinione dell'autore e non impegnano né l'AIDI, né la redazione del bimestrale, le quali sono disponibili a riconoscere eventuali diritti d'autore per le immagini pubblicate, non avendone avuto la possibilità in precedenza. I manoscritti, anche se non pubblicati, non si restituiscono. Tutte le pubblicazioni su Luce avvengono senza eventuali protezioni di brevetti d'invenzione: inoltre i nomi delle merci, coperti da eventuale marchio registrato, vengono utilizzati senza tenerne conto. Gli articoli non firmati sul sommario si intendono realizzati dal curatore della rubrica.

Spedizione in Abbonamento Postale - Tabella D -
Circ.N: DSP/PTT/1/17368/97 del 15/7/97 - Filiale di Parma.
Registrata del Registro della Stampa del Tribunale
di Milano al n. 77 del 25/2/1971. ISSN 1828-0560



Progettazione

Tecnologia Led: estetica, rispetto ambientale e valore economico
Massimiliano Negri, Andrea Brumgnach
4

Milano lancia un nuovo piano della luce
Giuseppe Grassi, Giovanni Casorati
9



Piano Urbano della luce 2008

intervista a Bruno Simini
12

"Illuminata" Algeri
Alberto Carone
16



Cementi ad azione fotocatalitica e impianti d'illuminazione
Sergio Rosati, Angelo Berghella, Michela Berghella, Ugo Imprescia, Danilo Cicinelli
22


Interventi di illuminazione coordinata per la città di Baku
Catia Giaccaglia
28



Recupero e ammodernamento degli edifici ad uso ufficio
Marco Pollice
32



Sviluppo di soluzioni tecnologiche per il risparmio energetico
Gianpaolo Roscio
36



Luce e "marketing urbano"
Filippo Alberganti
42

Energia e Ambiente

Contenimento della luce artificiale del cielo

Paolo Soardo

46

Illuminazione efficiente nell'industria, nel terziario e nel pubblico

Simonetta Fumagalli, Stefano Caselli, Jurgen Diano, Marco Dipilato, Marco Malighetti, Fabio Pagano

54

Influenza delle proprietà ottiche degli apparati per ombreggiare gli edifici sulla distribuzione della luce naturale in interni

Michele Zinzi, Giuseppe Rossi, Paola Iacomussi, Antonio Daneo, Stefano Agnoli

62

Immagine

Luisa Bocchietto, nuovo presidente di AIDI

Silvano Oldani

70

Luce sulle norme

Specifiche tecniche e concorrenza

Marco Loro

72

Mondo AIDI

Una nuova luce nelle chiese

Donatella Forconi

76

"Progettazione dell'illuminazione esterna. Sicurezza - Energia - Ambiente"

78

News ed Eventi

International Symposium on road surface photometric characteristics: measurement systems and results

80

Specifiche tecniche e concorrenza

Marco Loro - Studio Legale Loro & Partners

Il codice dei contratti pubblici, Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, dà facoltà alle pubbliche amministrazioni di indicare, in casi eccezionali o se ciò è giustificato dalla natura dell'appalto, un determinato prodotto, con l'avvertenza, perché ciò non si traduca in un danno nei confronti della concorrenza, che tale indicazione venga accompagnata dall'espressione "o equivalente".

LE SPECIFICHE TECNICHE

Prendono il nome di specifiche tecniche, come meglio specificato nell'allegato 8 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare detti prodotto o fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice o dagli enti aggiudicatori.

Tra queste caratteristiche possiamo elencare le seguenti tipologie: a) livelli di prestazione ambientale; b) progettazione; c) proprietà d'uso; d) sicurezza; e) dimensioni; f) terminologia; g) simbologia; h) collaudo; i) imballaggio; j) marcatura; k) istruzioni per l'uso; l) processo di produzione.

Le specifiche tecniche sono quindi uno strumento di riferimento volto a

garantire la qualità e l'affidabilità del prodotto o della fornitura in termini di sicurezza, funzionalità, accessibilità e impatto ambientale e rivestono, per l'effetto, un ruolo di preminente rilevanza, oltre che, in generale, nell'ambito contrattuale pubblicistico, in particolare all'interno della documentazione connessa o propedeutica all'espletamento di gare a evidenza pubblica. Per quanto oggetto della presente trattazione, ovvero l'eventuale coesistenza della necessità, da un lato, di indicazioni di fabbrica e, dall'altro, di tutela della concorrenza, si deve rilevare che, ai suddetti fini, le modalità di redazione delle specifiche tecniche sono sempre state oggetto di attenta analisi e valutazione da parte del legislatore. Il legislatore, infatti, si è dimostrato sempre consapevole del fatto che le specifiche tecniche, così come possono risultare determinanti ai fini dell'aggiudicazione della gara, così possono creare ingiustificate limitazioni alla partecipazione ai danni di alcuni, ovvero favorire illegittimamente la partecipazione alla gara stessa da parte di altri.

LEGISLAZIONE

La finalità perseguita dal legislatore statale nel dettare le norme per la redazione delle specifiche tecniche è sempre stata quella del rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione.

L'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 406 del 19 dicembre

1991 "Affidamento sotto qualsiasi forma di lavori pubblici per importo pari o superiore a 5 milioni di ECU" già recitava che: "È vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre nelle clausole contrattuali prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese, o di eliminarne altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione «o equivalente», sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili". L'identificazione di un determinato prodotto o produttore, come si legge, dipende dall'oggetto dell'appalto ma, in generale, si deve ritenere legata alla necessità di rendere intelligibili le caratteristiche e, con queste, le esigenze della pubblica amministrazione che, viceversa, così non sarebbero. Sulla stessa linea l'articolo 8, comma 6, del Decreto Legislativo n. 358 del 24 luglio 1992 "Testo Unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle Direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE E 88/295/CEE", disponeva che: "Salvo che non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, è vietata l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche

che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti con un particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti. È vietata, in particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata; tale indicazione, purché accompagnata dalla menzione «o equivalente», è tuttavia ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati”.

Sotto il profilo concorrenziale, come si nota, il Decreto Legislativo n. 406/91 tende, in generale, a tutelare le imprese mentre il Decreto Legislativo n. 358/92, per sua natura, affianca alla generale tutela di queste anche quella del singolo prodotto. Conformemente, anche l'articolo 21, comma 4, del Decreto Legislativo n. 157 del 17 marzo 1995 “Attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”, recitava: “È vietata, salvo che sia giustificata dall'oggetto del contratto, l'introduzione, nelle relative clausole, di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e che abbiano, quindi, l'effetto di favorire o di escludere determinati prestatori di servizi; è, in particolare, vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi, nonché l'indicazione di una origine o di una produzione determinata; tuttavia tale indicazione, accompagnata dall'espressione «o equivalente», è autorizzata quando l'oggetto del contratto non possa essere descritto diversamente mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati”.

Nello stesso giorno e allo stesso modo l'articolo 19, comma 5, del Decreto Legislativo n. 158 del 17

marzo 1995 “Attuazione delle Direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi” disponeva: “Non possono essere introdotte specifiche tecniche che menzionino prodotti di una fabbricazione o di una provenienza determinata o procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare talune imprese, a meno che tali specifiche tecniche siano giustificate dall'oggetto dell'appalto; è in particolare vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi e l'indicazione di un'origine o una provenienza determinata; tuttavia, tale indicazione accompagnata dall'espressione «o equivalente» è autorizzata quando l'oggetto non può essere altrimenti descritto con specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati”.

Proseguendo, senza soluzioni di continuità, su detta linea, si è quindi giunti all'articolo 16, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, in forza del quale veniva disposto che: “È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. È ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione «o equivalente», allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili”. È di questo passo che si è giunti all'attuale disciplina, dettata dall'articolo 68 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, che al comma 13 dispone: “a meno di non

essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall'espressione «o equivalente»”.

LA TUTELA DELLA CONCORRENZA

Il principio della tutela della concorrenza è riconosciuto unanimemente, dagli operatori del diritto, quale uno dei principi informatori del Decreto Legislativo n. 163/2006 e, con particolare riferimento alla disciplina delle specifiche tecniche, ciò potrebbe evincersi nell'introduzione del concetto di eccezionalità, il quale non è dato rinvenire nelle precedenti disposizioni normative. Salvo il caso in cui ciò sia connesso alla natura dell'appalto, per il legislatore di “oggi” l'indicazione di una fabbricazione o provenienza deve rappresentare un'eccezione, vale a dire una modalità di formulazione a cui la pubblica amministrazione può ricorrere allorché ogni diversa soluzione si sia rivelata inadeguata o insufficiente a rappresentare l'oggetto dell'appalto stesso.

Permane, in ogni caso, una certa discrezionalità della stazione appaltante nel decidere quando l'eventuale menzione di un particolare prodotto od origine di fabbricazione sia necessaria o meno a esplicitare i propri bisogni. Rileva, al riguardo, quanto precisato dal Dipartimento Ministeriale per le Politiche Comunitarie che, con circolare 12 ottobre 2005 pubblicata in

Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2005, "Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nell'indicazione delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di forniture di apparecchiature informatiche", ha affermato che la menzione di un marchio determinato, pur se accompagnata dalla citazione "o equivalente", appare comunque suscettibile di favorire i fornitori che si propongono di utilizzare prodotti del marchio indicato, nella misura in cui pone a carico di coloro che utilizzano prodotti analoghi l'onere di dimostrare l'equivalenza.

Tale ragionamento, per quanto puntuale nella materia informatica e, più in particolare, confacente all'oggetto delle segnalazioni inviate dalla Direzione Generale della Commissione Europea al Governo Italiano, non è stato infatti esteso ad altri settori o casi.

Di ciò è dato verificare esaminando gli interventi e le considerazioni di carattere generale svolte dall'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, la quale, seppur concorde nel ritenere che contrasta con il diritto comunitario e con l'articolo 68 del Decreto Legislativo n. 163/2006 l'inserimento nei documenti di gara e nel progetto

di clausole che, di fatto, impongono l'impiego di materiali o prodotti acquistabili da produttori determinati, sull'efficacia e sulle conseguenze dell'utilizzo dell'espressione "o equivalente" giunge ad altre conclusioni.

Con determinazione n. 2 del 29 marzo 2007, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2007, infatti, detta Autorità di Vigilanza afferma che la conseguenza dell'utilizzo dell'espressione "o equivalente" comporta, da un lato, l'obbligo dell'offerente di dimostrare con ogni mezzo ritenuto soddisfacente dall'amministrazione l'equivalenza del prodotto e, da un altro lato, il potere-dovere dell'amministrazione di valutare l'idoneità delle alternative.

Ancorché tale argomentazione si riferisca al comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo n. 163/2006, vale a dire alle modalità di formulazione delle specifiche tecniche sulla base di quanto previsto dall'allegato VIII dello stesso decreto e non invece a quanto previsto dal successivo comma 13, articolo citato, disciplinante in via specifica la possibilità di menzionare un'origine di provenienza o di fabbricazione, le conclusioni cui giunge l'Autorità di Vigilanza detta non sono tali da confutare tale assunto.

Conclude infatti detta Autorità affermando che l'articolo 68 del Decreto Legislativo n. 163/2006 tende a rafforzare il principio di equivalenza e che ciò è ribadito non solo con riferimento al caso in cui sia indispensabile indicare un marchio o un tipo per l'individuazione dell'oggetto contrattuale ma anche in relazione a tutte le possibilità di redazione dei capitolati tecnici.

L'utilizzazione dell'espressione "o equivalente", per quanto sopra, non si presenta come la panacea al problema del rispetto dei principi espressi dalle Direttive 17/2004/CE e 18/2004/CE, vale a dire della libera circolazione delle merci e della libera prestazione di servizi, che si traducono in quelli di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza" (considerando n. 2 della Direttiva 18/2004/CE) e neppure di quello di concreta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione che sancisce il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, quantomeno laddove non vengano determinati in modo chiaro e intelligibile i parametri attraverso cui provare l'equivalenza. □

Il fotografo Alessandro Belgiojoso



Il fotografo Alessandro Belgiojoso (Milano 1963) ha fatto del viaggio e del concetto di "confine", nella sua accezione più ampia (geografica, politica, culturale), il fulcro del suo lavoro. La fotografia di viaggio è al centro della sua attività artistica e professionale: ha viaggiato in tutto il mondo, in particolare in Cina, Corea del Nord, Giappone, India, Kamchatka, Mongolia, Siberia. Ha esposto in mostre collettive (fra cui: *Libia, il confine sud del Mediterraneo*, Palermo; *Brevi storie indipendenti*, Milano; *Imaging Asia in Documents*, Corea del Sud; *Field of vision: Beijing*, Pechino; *Descubrimientos*, Madrid) e personali

(*Alessandro Belgiojoso*, Milano; *Paesaggi mentali*, Milano; e la recentissima *Corea, un viaggio impossibile?*, Milano). Il viaggio in Corea ha prodotto una documentazione fotografica talmente intensa e suggestiva da essere raccolta in un libro, *Corea, un viaggio impossibile?* appunto, appena uscito per i tipi di Brioschi Editore. Attraverso il lucido obiettivo fotografico di Belgiojoso vengono idealmente riunite le due Coree, del Nord e del Sud, ancora oggi divise da fattori economici, politici e culturali, ma, ciononostante, profondamente unite dalle sopravvivenze dei medesimi usi e costumi che caratterizzano, infine, una stessa identità popolare. □